

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE
A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice

Indice.....	2
Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.....	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni.....	5
Art. 6 - Versamento del canone.....	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	6
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone o altre cause.....	6
Art. 9 - Occupazioni abusive.....	7
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità.....	8
Art. 11 - Rateazioni	8
Art. 12 - Rimborsi	9
Art. 13 - Contenzioso	9
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 15 - Norme transitorie	9
Art. 16 - Entrata in vigore	10

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di lunedì, nell'ambito dell'area individuata nel Piano del Commercio su aree pubbliche vigente.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 06:30. Alle ore 14:00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 08:00.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,5 e m. 1 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20, misurata nella parte più bassa.
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge Regionale del Veneto 10/2001, i mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge Regionale del Veneto 10/2001.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata nell'allegato A. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dal Consiglio Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato del lunedì da produttori agricoli sugli spalti delle mura, si applica un'ulteriore riduzione del 25,53% (*caso in cui non vi sia il costo per la pulizia della strada perché gli operatori portano via i rifiuti prodotti*) oppure del 18,53% (*tariffa comprensiva della ex tarigi*).
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe di cui all'allegato A, da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 25.00.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in 6 rate di pari importo aventi scadenza entro il 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09 e 30/11.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la

frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale. Il titolo abilitativo di subingresso nell'attività commerciale andrà considerato anche come subingresso nella concessione di suolo pubblico che pertanto verrà volturata a nome del subentrante, pur mantenendo anche in capo a questi l'originaria scadenza.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento degli eventuali canoni di cui ad autorizzazioni precedentemente rilasciate.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 27/06/2019. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 27/06/2019.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone o altre cause

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
5. Il mancato utilizzo del posteggio del mercato, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiore ad un terzo del

periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, comporta la decadenza della concessione/autorizzazione. Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia, gravidanza o servizio militare, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - a. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - b. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

2. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10/06/2020, nonché la delibera tariffaria allegata allo stesso, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (*ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836*) e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. In sede di prima applicazione il versamento è previsto con scadenza 30 giugno 2021.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Categoria	Coefficient e di importanza
1^ Strade e piazze all'interno della cerchia murata	1
2^ Strade e piazze del centro abitato del Capoluogo	0,8
3^ Strade e piazze del centro abitato delle frazioni	0,7
4^ Rimanenti strade	0,5

Comune	Descrizione	Categoria Strada
CITTADELLA	PIAZZA PIEROBON	CATEGORIA 1
CITTADELLA	ZONA PARCHEGGIO DI VILLA RII	CATEGORIA 2
CITTADELLA	STRADA TERZA CATEGORIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA	STRADA QUARTA CATEGORIA	CATEGORIA 4
CITTADELLA	PIAZZETTA G. SCALCO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA ROMA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA SANTA RITA DA CASCIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA	VIA INDIPENDENZA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA MARCONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA GARIBALDI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA CASTELAN	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA DEI LIMONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELL'ASILO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL CRISTO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLE CUCINE ECC	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELL'OFFICINA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLA MURA ROTT,	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL TEZZON	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL POZZO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA F.LLI SIMIONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLE PECORE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLA FABBRICA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA ORLANDO GAMBA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA ISIDORO WIEL	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA NICO D'ALVISE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA TRANQUILLO GALLI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA PAGGIOLA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA VIANI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA POSTA VECCHIA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA DEL SAGRATO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA DELLE BIADE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	RIVA DEL GRAPPA	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA DELL'OSPEDALE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA IV NOVEMBRE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA DEL PASUBIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ALFIERI VITTORIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ANTENORE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ASIAGO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA BASSARENA	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA BATTISTI CESARE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BATTISTI LUCIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BRIGATA JULIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO BASSANO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO MUSILETTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO PADOVA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO TREVISO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BRENTILLA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' DEI PASE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' CORRER	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' NAVE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CADUTI DI RUSSIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CASA DI RICOVERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CAVOUR CAMILLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DAMIANO CHIESA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CIMITERO ASTROUNGARICC	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE DEL CIMITERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA COL MOSCHIN	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA COMPOSTELLA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DE GASPERI ALCIDE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEGLI ALPINI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL FOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL LAVORO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL MONTELLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ESPERANTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA EUROPA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FANOLI MICHELE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FERMI ENRICO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FOGAZZARO ANTONIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA GABRIELLI ANGELO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA GEN. G. GIARDINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA II GIUGNO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ISONZO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA JAPPELLI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA KENNEDY J. F.	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MARAGNE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MATTEOTTI GIACOMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MAZZINI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MICHELANGELO BUONARRCC	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MIGLIO GIANFRANCO	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA MONTE ASOLONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE NERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE ORTIGARA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE PERTICA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE TOMBA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA NIEVO IPPOLITO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PELLICO SILVIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PETRARCA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PIAVE	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE FRIULI	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE STAZIONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PILASTRONI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA 1° MAGGIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PRIMA MATTINA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA RAGAZZI DEL '99	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA REBELLATO BINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA REDIPUGLIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ROVERETO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SCAMOZZI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SPIERA FRANCESCO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TITO LIVIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TOFANA DI ROZES	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TRENTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VAL CALCINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TRIESTE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VERDI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE STAZIONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO CARRARESI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO CASA RI RICOVERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO DEL FOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VITTORIO VENETO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VOLTA ALESSANDRO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA XXV APRILE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ZANELLA GIACOMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ZURLO LUIGI	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE DEL CIMITERO - CAPC	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZETTA MONS. LUIGI ROSSI	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA MONS. LUIGI ROSSI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SANSUGHE	CATEGORIA 4
CITTADELLA SPALTO MURA RIVA DEL GRAPP	CATEGORIA 2
CITTADELLA SPALTO MURA RIVA DELL'OSPEI	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA BELLINGHIERA	CATEGORIA 4
CITTADELLA PIAZZA ARENGO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SAN DONATO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA FACCA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA LAMARMORA	CATEGORIA 3
CITTADELLA PIAZZA SAN PAOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA POSTUMIA DI PONENTE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA GAVINO SABADIN	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SANTA MARIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BORGO VICENZA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA RISORGIMENTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ANDREA PALLADIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DELLA PIEVE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SAN DONATO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA DON GIUSEPPE LAGO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA MICHELA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROVERATE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROVERATE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DON VALENTE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA ZUCCA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA NOVA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DEL TELAROLO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA POSTUMIA DI LEVANTE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BATTISTEI	CATEGORIA 3
CITTADELLA CORSO NOBLESVILLE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIALE DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CA' ONORAI	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA POSTUMIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIALE DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA S. GIUSEPPE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA BONARDA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROMETTA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA CAVIN DEI PINEI	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA ROSSINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA PORTA BASSANESE	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA ROSSANO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA MURI D'ORSATO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DELL'OLMO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA CAMPAGNA TRON	CATEGORIA 4
CITTADELLA PIAZZA FAUSTINO FACCHETTI	CATEGORIA 1

CITTADELLA VIA DEI MOLINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA PIAZZA CASTELLO	CATEGORIA 1
CITTADELLA GALLERIA CAMPO DELLA MARTA	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA DEL MACELLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CASE BIANCHE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA S. PROSDOCIMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PORTA BASSANESE	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA SANMARTINARA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CONFINI DI ONARA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CASARETTA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA EZZELINO DA ROMANO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO VICENZA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA GALILEO GALILEI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE DEL COMMERCIO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA PARADISO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA PADRE NICOLINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA DELLE SORGENTI	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CASONETTO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA JONoch	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA FONTANIVESE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DELLE ACACIE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BORGO DI PONENTE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BASSE DEL BRENTA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA COLOMBARA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA VIGNALE NORD	CATEGORIA 3